

Da: snalsferrara@gmail.com
Oggetto: Materiale per commissioni elettorali elezioni CSPI
Data: 03/04/2024 13:19:35

Alle Commissioni Elettorali
delle Istituzioni Scolastiche in indirizzo
LL. Sedi

Si invia lista candidati SNALS e materiale per gli adempimenti delle Commissioni elettorali, sperando di agevolare l'importante compito a loro assegnato.

Seguirà materiale elettorale in formato cartaceo che sarà recapitato, a cura della scrivente Segreteria Provinciale SNALS, ad ogni Istituzione Scolastica.

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario.

Cordiali saluti
Maria Giovanna Grazzi

Segreteria Provinciale SNALS di Ferrara
Via Tito Speri 5
44121 Ferrara
Telefono: 0532 206409 Fax: 0532 240770
snalsferrara@gmail.com

SNALS-CONFSAI: LA FORZA DELLE TUE IDEE

Dai fiducia alle liste Snals-Confaisal

DOCENTI SCUOLA INFANZIA

Preferenze esprimibili: 1



FIORITO Milva

MATTEAZZI
Morena

DIRIGENTI SCOLASTICI

Preferenze esprimibili: 2



DE ROSA
Giovanni

BASSI
Giuseppina

COMINAZZINI
Gabriella

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA

Preferenze esprimibili: 4



MARGIOTTA
Daniela

FALBO Chiara

GRISI Mauro

LA TORRE
Costantina

RAGANATO
Anna

ROSATI
Micaela

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Preferenze esprimibili: 4



BIGELLI Laura

CALABRESE
Rosa Maria Grazia

D'URBANO
Alessandro

PIANTONI
Alex

TESTERA
Monica

VECCHIO
Rosita

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Preferenze esprimibili: 3



ALBANO
Antonio

MARTANO
Paola

MAZZEI
Giacomo

RAMONE
Buonaventura

PERSONALE ATA

Preferenze esprimibili: 1



FIOCHI
Daniela

GIANNOTTI
Marco

Con il tuo voto garantisci in ogni sede una voce autonoma,
libera e priva di condizionamenti ideologici



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 1999 n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola e, in particolare, l'articolo 2, comma 9, e l'articolo 3, comma 1, che stabiliscono le modalità di elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e la sua durata in carica;
- VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante *"Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca"*;
- VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"* e, in particolare, l'articolo 6 che ha disposto che il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante *"Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito"*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 31 dicembre 2015, n. 980, costitutivo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, e successivi decreti di integrazione;
- VISTA** l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 marzo 2015, n. 7, concernente *"Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni"*;
- VISTA** l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 9 dicembre 2020, n. 173, concernente *"Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni"*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione 31 dicembre 2020, n. 184, recante *"Ricostituzione del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione"* come integrato dai successivi decreti del Ministro dell'istruzione 19 febbraio 2021, n. 40; 15 settembre 2021, n. 283; 7 marzo 2022, n. 53;
- VISTA** l'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 5 dicembre 2023, n. 234, concernente *"Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni"* e, in particolare, l'articolo 14;



Il Ministro dell'istruzione e del merito

D E C R E T A:

Art. 1

1. In relazione alla procedura per l'elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, al fine di espletare tutti gli adempimenti previsti dall'ordinanza ministeriale n. 234/2023, è costituita la Commissione Elettorale Centrale con personale appartenente all'Amministrazione Centrale, anche in quiescenza:

MEMBRI EFFETTIVI

- Dott. Gildo DE ANGELIS – Direttore Generale in quiescenza;
- Dott.ssa Valeria Agnese PETRINO – Funzionario amministrativo-giuridico-contabile Area 3 – F 1 – in servizio presso la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione;
- Dott. Claudio RENDA - Funzionario amministrativo-giuridico-contabile Area 3 – F 1 – in servizio presso la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione;
- Dott.ssa Regina Rosanna PISANI - Funzionario amministrativo-giuridico-contabile Area 3 – F 1 – in servizio presso la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione;
- Dott.ssa Ilaria TACCOLA - Funzionario amministrativo-giuridico-contabile Area 3 – F 1 – in servizio presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'istruzione e del merito.

MEMBRI SUPPLEMENTI

- Dott. Eugenio D'URBANO – Funzionario amministrativo-giuridico-contabile Area 3 – F 1 – in servizio presso la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione;
- Dott. Maurizio GRASSIA – Funzionario amministrativo-giuridico-contabile Area 3 – F 1 – in servizio presso la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione;
- Dott.ssa Stefania VERALDI - Funzionario amministrativo-giuridico-contabile Area 3 – F 1 – in servizio presso la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione;
- Dott. Giorgio BARBAGALLO - Funzionario amministrativo-giuridico-contabile Area 3 – F 1 – in servizio presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;
- Dott. Raffaele DOBELLINI - Funzionario amministrativo-giuridico-contabile Area 3 – F 3 – in servizio presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'istruzione e del merito.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

Art. 2

1. La Commissione Elettorale Centrale sarà coadiuvata, nei suoi adempimenti materiali, da personale di segreteria messo a disposizione dall'amministrazione.

Art. 3

1. Nessun compenso, gettone di presenza e rimborso spese è dovuto ai componenti della suddetta Commissione.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

IL MINISTRO

Prof. Giuseppe Valditara



Firmato digitalmente da
VALDITARA GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL
MERITO

ELEZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Adempimenti della Commissione Elettorale di Istituto

La Commissione Elettorale d'istituto va costituita entro il 22 marzo e si insedia entro il 23 marzo.

La stessa procede, ai sensi dell'art. 20 dell'O.M. 234/2023, ai seguenti adempimenti:

- scelta del proprio presidente;
- acquisizione dell'elenco generale del personale in servizio, distinto per componente elettiva, fornito dal dirigente scolastico;
- formazione degli elenchi degli elettori;
- esame di eventuali ricorsi e reclami contro l'erronea compilazione degli elenchi;
- affissione delle liste degli elettori nei locali del seggio;
- definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
- rilascio delle dichiarazioni attestanti la qualità di elettore in possesso del diritto di elettorato attivo e passivo per la componente a cui la lista si riferisce;
- acquisizione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni fornito dalle istituzioni scolastiche;
- nomina dei presidenti di seggio;
- organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati elettorali in relazione alla singola istituzione scolastica;
- redazione del verbale e delle tabelle riassuntive dei risultati;
- comunicazione dei risultati al nucleo elettorale provinciale tramite Posta elettronica certificata;
- deposito del verbale con le tabelle riassuntive dei risultati e di tutto il materiale elettorale presso la segreteria dell'istituzione scolastica per la debita conservazione.

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Elezioni e componenti >>

<https://www.miur.gov.it/web/guest/faq10>

FAQ

aggi.to 22/03/2024

1. **D: Dove vanno apposte le firme dei sottoscrittori? Dove vanno apposte le autentiche delle firme? È possibile procedere con un'autentica cumulativa?**

R: Le firme dei sottoscrittori vanno apposte all'interno dell'allegato 3. Il formato dell'allegato (word) consente, infatti, di aggiungere righe e/o colonne, secondo le esigenze.

A titolo esemplificativo, in calce al suddetto allegato è possibile inserire una tabella con l'indicazione dei nominativi dei firmatari, le loro firme e l'autentica.

L'autentica può essere anche cumulativa (es. *"Il sottoscritto ... in qualità di ... attesto che i sig.ri ... Tizio, identificato a mezzo documento n. ... rilasciato da...; Caio, identificato a mezzo documento n. ... rilasciato da... etc., hanno apposto la firma in mia presenza. Luogo, data e firma del DS"*)

2. **D: Presentazione delle liste. Il soggetto eventualmente delegato dal presentatore per la presentazione della lista (es. l'organizzazione sindacale) può trasmettere un'unica p.e.c. contenente tutte le liste delle diverse componenti con lo stesso motto?**

R: Sì. È possibile, per semplicità organizzativa, che un soggetto sia delegato alla trasmissione delle liste che hanno lo stesso motto nelle diverse componenti elettive. In tali casi, per favorire la corretta acquisizione di tutta la documentazione, si invita a indicare nell'oggetto della mail **"PRESENTAZIONE LISTE: MOTTO - COMPONENTI ELETTIVE."**

Gli allegati devono essere presentati suddividendo le liste per componente elettiva nell'ordine di cui all'art. 2, comma 2, O.M. e recare la denominazione **"LISTA: MOTTO - COMPONENTE ELETTIVA ..."**

Si tenga presente che il limite di capienza di ogni p.e.c. in entrata è pari a 100 Megabyte. Nel caso di superamento del limite indicato è possibile effettuare più invii.

3. **D: Commissione elettorale di istituto e seggi.**

R: Di norma, in ciascuna istituzione scolastica viene costituito, salvo motivata eccezione, un unico seggio elettorale (n. 1) che, per semplicità organizzativa coincide con la commissione elettorale di istituto; i plessi o le sezioni staccate/associate sono accorpati con la sede centrale.

Solo ove strettamente necessario, è possibile definire ulteriori seggi assegnandovi un numero progressivo (es., n. 2) laddove, per ragioni logistiche/organizzative, la commissione elettorale di istituto (seggio n. 1) ritenga che la costituzione di unico seggio rischi di limitare e/o rendere più gravoso l'effettivo e pieno esercizio del diritto di voto. Di tale attività va reso conto all'interno dell'allegato 1 - parte prima, nella sezione **"Fatti notevoli intervenuti - Osservazioni e reclami presentati - Varie"**, predisposto dal seggio n.1/commissione elettorale d'istituto. Nell'ambito della

definizione dei seggi va, altresì, indicata l'attribuzione dei relativi elettori.

4. **D: Composizione della Commissione elettorale di istituto nell'ipotesi in cui è presente un Dirigente scolastico in reggenza.**

R: Il Dirigente scolastico in reggenza nomina un sostituto nel ruolo di componente di diritto della commissione elettorale dell'istituto ove egli è reggente.

5. **D: Rappresentanti di lista. Art. 29 O.M.**

R. Ciascun presentatore può individuare un rappresentante di lista.

Più presentatori possono anche individuare un rappresentante di lista comune per le liste che hanno lo stesso motto.

La comunicazione dei nominativi può essere delegata da ciascun presentatore (es. può occuparsi della comunicazione l'organizzazione sindacale) e va inoltrata, con tempestività, a tutti i soggetti di cui all'art. 29 co. 1 e 2, quindi: CEC, nuclei elettorali provinciali e regionali, presidenti delle commissioni elettorali di istituto.

6. **D: Si può procedere alla raccolta delle firme prima che il candidato abbia ottenuto l'attestazione della qualità di elettore da parte della Commissione elettorale di istituto?**

R: No.

Al fine di prevenire disagi, si confida nella collaborazione di tutti per l'insediamento tempestivo delle Commissioni elettorali di istituto che deve avvenire entro il 23 marzo 2024.

Si precisa che tale adempimento può essere effettuato anche in data antecedente.

7. **D: Per chi deve essere presentato l'allegato 5 O.M.?**

R: L'attestazione di cui all'allegato 5 va compilata:

a) dai candidati inclusi in lista;

b) dai presentatori della lista stessa;

c) da almeno 30 firmatari sottoscrittori appartenenti ad almeno tre regioni diverse.

Il requisito delle tre regioni diverse non è richiesto per i candidati delle scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle d'Aosta.

8. **D: Quando perverranno alle scuole le schede elettorali?**

R: Successivamente alla fase di pubblicazione delle liste definitive (30 aprile), i modelli delle schede elettorali per le varie componenti elettive, una volta predisposti dalla Commissione elettorale centrale, saranno trasmessi e pubblicati sul sito istituzionale del Ministero.

9. **D: È possibile concedere una proroga del termine per la presentazione delle liste?**

R: No.

Il termine ultimo per la presentazione delle liste è il 5 aprile, entro le ore 14:00.

10. **D: Come si procede alla costituzione dei nuclei elettorali provinciali in assenza di personale dell'Ambito territoriale provinciale?**
R: Qualora il personale amministrativo dell'ambito territoriale provinciale sia numericamente insufficiente per la costituzione del nucleo elettorale provinciale, l'Ambito Territoriale Provinciale interessato chiederà all'Ufficio Scolastico Regionale di assegnare il personale amministrativo per il tempo necessario ad adempiere alle attività previste dall'O.M.
11. **D: Chi compila e trasmette l'allegato 7 O.M.?**
R: L'Allegato 7 è trasmesso dal Nucleo elettorale provinciale, in unico originale, al Nucleo elettorale regionale tramite p.e.c.. Esso viene compilato sulla base dei dati pervenuti dalle commissioni elettorali di istituto e contenuti nelle tabelle riassuntive di cui all'Allegato 1 – parte terza.
12. **D: Come si compilano le tabelle riassuntive di cui all'Allegato 1 – parte terza (2a e 2b) O.M.?**
R: La tabella riassuntiva di cui all'allegato 1 – parte terza (2a) va compilata per ciascuna lista di ciascuna componente elettiva prevista (cfr. nota a piè pagina, n.3, dell'All.1, parte terza).
Il conteggio definitivo delle schede elettorali di cui all'allegato 1 – parte terza (2b) va compilato complessivamente per ciascuna componente elettiva prevista (cfr. nota a piè pagina, n.4, dell'All.1, parte terza).
13. **D: Da quando è possibile fissare le riunioni di cui all'art. 30 co. 2?**
R: Le riunioni di cui all'art. 30 dell'O.M. possono tenersi a decorrere da trenta giorni prima delle elezioni (7 aprile) e fino al secondo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (5 maggio).
14. **D: In quali elenchi va inserito il personale in assegnazione provvisoria?**
R: Il personale in assegnazione provvisoria va inserito negli elenchi della scuola in cui presta effettivo servizio.
15. **D: Dove votano le unità di personale di ruolo delle scuole statali in utilizzo presso le Scuole europee presenti sul territorio nazionale?**
R: Al pari del personale in servizio all'estero o fuori ruolo, il personale di ruolo delle scuole statali in utilizzo presso le Scuole europee presenti sul territorio nazionale può esercitare il proprio diritto di voto presso la sede di ultima titolarità, salvo che presenti domanda di inserimento negli elenchi degli elettori a diversa commissione elettorale di istituto entro il termine di tre giorni dalla data di affissione all'albo e/o pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi provvisori degli elettori.
16. **D: Il personale contrattualizzato direttamente dalle Scuole europee presenti sul territorio nazionale ha diritto di voto?**
R: Sì, se trattasi di personale docente o ATA di ruolo, ma contrattualizzato dalle scuole

europee. Detto personale eserciterà il proprio diritto di voto in base alle modalità di cui al punto 15).

17. D: L'allegato 3 va presentato alle scuole?

R: No. Il presentatore (o suo delegato) trasmette l'allegato 3 direttamente alla Commissione elettorale centrale, corredato dall'autentica delle firme.

18. D: Come si effettua la delega all'organizzazione sindacale per la trasmissione delle liste alla CEC?

R: È sufficiente una dichiarazione in carta semplice, datata e sottoscritta dal presentatore, allegando copia del documento di identità del delegante (Es: Il sottoscritto ... nato a ... il ... c.f. ... in qualità di presentatore della lista ... delega ... alla trasmissione a mezzo pec ...).

19. D: Modalità nomina e insediamento della commissione di istituto. Onere di pubblicazione.

R: Il dirigente scolastico nomina, con proprio atto, i componenti della commissione elettorale di Istituto come previsto dall'art. 16 comma 1, O.M., e ne dà pubblicità ai sensi delle disposizioni vigenti.

La commissione elettorale d'istituto/seggio n.1 si insedia entro il giorno successivo alla nomina e compila l'allegato 1. L'insediamento può anche avvenire il medesimo giorno della nomina.

Nell'ipotesi eccezionale di duplicazione di seggi, il seggio n. 2 compila, a sua volta, l'allegato 1 che sarà poi trasmesso con i dati elettorali parziali alla commissione elettorale di istituto (seggio n.1), per il successivo invio unitario al nucleo elettorale provinciale.

20. D: Da quanti membri è composto il seggio elettorale?

R: Il seggio elettorale, che di norma coincide con la commissione elettorale di istituto, è composto da cinque membri di cui uno con funzioni di presidente.

21. D: Assenza o impedimento permanente di uno dei componenti della commissione elettorale di istituto.

R: La commissione elettorale di istituto delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti (art. 17 comma 3, O.M.).

Nel caso di impedimento permanente (es. dimissioni) di uno dei componenti va nominato un sostituto nella prima seduta utile.

Per la fase delle votazioni/scrutinio (7 maggio), se è assente il presidente, viene sostituito dallo scrutatore/componente più anziano di età. Quest'ultimo integra il numero degli scrutatori/componenti, chiamando ad esercitarne le funzioni uno degli elettori presenti. Allo stesso modo procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori/componenti (art. 32, comma 13, O.M.);

Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori il seggio si insedia ugualmente con i componenti che sono presenti (art.32, comma 14)

22. **D: Allontanamento momentaneo del Dirigente scolastico per esercizio del diritto di voto.**
R: Resta ferma la facoltà del dirigente scolastico, componente della commissione, di allontanarsi per il tempo strettamente necessario all'esercizio del proprio diritto di voto; in questa ipotesi non serve integrare il numero degli scrutatori.
23. **D: Gli insegnanti supplenti, aventi contratto a termine, hanno diritto di voto? I relativi nominativi vanno, dunque, inseriti negli elenchi dell'elettorato attivo dell'istituto?**
R: Sì, se alla data di pubblicazione degli elenchi definitivi da parte della Commissione elettorale di istituto hanno un contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni (cfr. Art. 6 co.1, O.M.).
Sono escluse dal diritto di elettorato attivo e passivo le c.d. supplenze brevi.
24. **D: Quando diventano definitivi gli elenchi degli elettori?**
R: I termini per formare/aggiornare gli elenchi degli elettori dipendono dalla singola scuola. Nello specifico:
- Entro tre giorni dall'insediamento della Commissione elettorale di istituto (che deve avvenire entro il 23 marzo) il dirigente scolastico è tenuto a comunicare alla Commissione elettorale di istituto i nominativi del personale in servizio nell'istituzione scolastica nel giorno delle votazioni;
 - la formazione/deposito/pubblicazione degli elenchi provvisori degli elettori deve avvenire entro tre giorni dalla suddetta comunicazione da parte del Dirigente scolastico, come previsto dall'articolo 21 comma 1, lett. a) e comma 7;
 - entro tre giorni dalla pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi provvisori è ammesso reclamo da parte degli interessati alla Commissione elettorale di istituto che ha formato l'elenco (cfr. art. 22, comma 1, O.M.);
 - a) se non sono proposti reclami nei termini previsti, gli elenchi diventano definitivi;
 - b) se vengono proposti reclami, la Commissione elettorale di istituto decide sui reclami proposti entro i successivi tre giorni e provvede, immediatamente, al deposito/pubblicazione degli elenchi definitivi (cfr. art. 22, commi 2 e 3, O.M.).
25. **D: Commissione elettorale di istituto ove è presente un Dirigente scolastico in reggenza.**
R: Il Dirigente scolastico in reggenza nomina un sostituto nel ruolo di componente di diritto della commissione elettorale dell'istituto ove egli è reggente.
Trattandosi di due diversi istituti, ne consegue la necessità di nominare due commissioni elettorali d'istituto differenti, con componenti totalmente distinti.
26. **D: In quali elenchi va inserito il personale di ruolo in aspettativa ex art. 36 CCNL?**
R: Il personale in aspettativa per accettazione di incarico a tempo determinato presso altra istituzione scolastica statale va inserito negli elenchi della scuola statale in cui

presta effettivo servizio il giorno delle elezioni, nella componente elettiva del ruolo di appartenenza.

27. **D: Un elettore che insegna su più ordini di scuola (es. docente di religione che insegna alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria) in quali elenchi va inserito?**

R: Se docente di ruolo, va inserito negli elenchi del ruolo di appartenenza.

Diversamente, va inserito nell'elenco del grado di istruzione ove presta il maggior numero di ore. A parità di ore, prevale la prima sede indicata nell'atto di nomina.

28. **D: È possibile ridurre la durata di apertura del seggio?**

R: No. L'apertura del seggio deve essere garantita dalle ore 8:00 alle ore 17:00.

29. **D: Indirizzo p.e.c. del nucleo territoriale provinciale al quale comunicare i risultati delle elezioni.**

R: È indicato dall'Ambito territoriale provinciale.

30. **D: È possibile nominare, quali componenti della commissione elettorale di istituto per le elezioni del 2024, le stesse persone che hanno fatto parte della precedente commissione elettorale di istituto?**

R: Sì. È necessario un nuovo atto di nomina.

31. **D: A chi compete il rilascio dell'attestazione della qualità di elettore per i candidati, presentatori/firmatari-sottoscrittori (allegato 5)?**

R: Tale adempimento compete alla commissione elettorale dell'istituto presso cui il candidato, presentatore/firmatario-sottoscrittore risulta iscritto negli elenchi degli elettori.

32. **D: I docenti delle Scuole Materne Regionali presenti sul territorio della Regione Sicilia hanno diritto di voto?**

R: No. Ai sensi dell'OM n. 234/2023 l'elettorato attivo e passivo per l'elezione del Consiglio spetta solo al personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso le istituzioni scolastiche statali.

33. **D: Il personale assente nel giorno delle elezioni ha diritto di voto?**

R: Sì. Ha diritto di elettorato attivo e passivo il personale assente dal servizio per qualsiasi legittimo motivo, anche in aspettativa, salvo sia stato sospeso a seguito di procedimento penale o disciplinare o sospeso cautelativamente in attesa di procedimento (cfr. art. 11 O.M.).

34. D: Cosa si intende per legittimo motivo di assenza?

R: Si tratta delle ipotesi di assenza dal servizio disciplinate dalla legge e dalla contrattazione collettiva. (a titolo di esempio: malattia, maternità, infortunio, permessi personali e assenze connesse alla partecipazione a convegni autorizzati dalla scuola ecc...)

35. D: Può candidarsi il personale con contratto a tempo determinato al 31 agosto?

R: Sì. Il diritto di elettorato attivo e passivo spetta anche al personale con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle elezioni (cfr. artt. 6 e 8 O.M.)

36. D: Possono essere utilizzate piattaforme digitali per l'espletamento della procedura di voto del 7 maggio?

R: No. Il voto deve essere esercitato secondo le modalità di cui all'art. 32 O.M.

37. D: Vidimazione delle schede elettorali.

Le schede devono essere vidimate da almeno un componente del seggio successivamente alla trasmissione/pubblicazione delle stesse da parte della Commissione elettorale centrale. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni, le schede vidimate sono custodite in plichi sigillati.

38. D: Il rappresentante di lista può essere componente di seggio?

R: No.

39. D: Il personale in servizio presso plessi o sezioni staccate/associate può votare in un istituto diverso da quello del seggio di appartenenza?

R: No. Gli elettori votano nei seggi nei cui elenchi sono compresi, salva l'ipotesi di cui all'art. 10 comma 3 O.M.

40. D: Personale residente in un comune diverso dalla sede di servizio.

R: Il personale residente in un comune diverso dalla sede di servizio deve essere iscritto d'ufficio negli elenchi dell'istituzione scolastica ove presta servizio, salvo che presenti domanda di inserimento negli elenchi degli elettori a diversa commissione elettorale di istituto entro il termine di tre giorni dalla data di affissione all'albo e/o pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi provvisori degli elettori (art. 10, comma 2, O.M.).

Nell'ipotesi in cui non ha presentato la domanda di cui all'art. 10 comma 2 O.M., può comunque votare in un seggio diverso da quello nei cui elenchi è inserito, dichiarando sotto la propria responsabilità di non votare in altra sede (cfr. art. 10, comma 3, O.M.). Tale dichiarazione deve essere allegata agli elenchi degli elettori sia di origine che di

destinazione. Di essa è fatta menzione nel verbale nella parte relativa alle operazioni di voto (cfr. art. 10, comma 4, O.M.).

41. D: Composizione della Commissione elettorale di istituto.

R: La Commissione elettorale di istituto (di norma: seggio n. 1) è composta dal dirigente scolastico (o suo sostituto), 2 docenti e 2 personale ATA.

Il seggio può avere anche una composizione diversa da quella della Commissione elettorale di istituto.

Nell'ipotesi eccezionale di costituzione di un seggio n. 2 (vedi, sul punto, le FAQ nn. 3, 19 e 20), quest'ultimo deve essere composto da cinque membri diversi da quelli che fanno parte della commissione elettorale di istituto/seggio n. 1.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti degli
Uffici scolastici regionali - LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
per il tramite dell'USR di competenza

Al Sovrintendente scolastico per la Regione Valle di
AOSTA

Al Sovrintendente scolastico per la scuola in lingua
italiana BOLZANO

All'Intendente scolastico per la scuola in lingua
tedesca BOLZANO

All'Intendente scolastico per la scuola delle località
ladine BOLZANO

Al Dirigente del Dipartimento istruzione per la
Provincia di TRENTO

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di
ogni grado - LORO SEDI

Alle Organizzazioni Sindacali
CISL SCUOLA cisl.scuola@cisl.it
FLC CGIL organizzazione@flcgil.it
GILDA UNAMS segreteria@gilda-unams.it
SNALS info@snals.it
UIL SCUOLA uilsuola@uilsuola.it
ANP segreteria@anp.it
DIRIGENTISCUOLA dirigentiscuola@libero.it
ANIEF associazione@anief.net

E p.c.

Al Capo dell'Ufficio di Gabinetto

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione

SEDE

OGGETTO Elezioni Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Indicazioni operative.

Con riferimento alle elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione si riportano di seguito ulteriori indicazioni operative.

Ricordando che, presso ciascuna istituzione scolastica, deve essere regolarmente costituita la Commissione elettorale di istituto, composta da cinque componenti (il Dirigente scolastico, o suo eventuale sostituto, due docenti e due ATA), i Nuclei elettorali provinciali comunicheranno alle istituzioni scolastiche gli indirizzi di riferimento ai quali far pervenire le tabelle riassuntive, così come previsto dall'art. 34 dell'O.M. n. 234/2023.

Le liste dei candidati (allegato 3) devono essere presentate **esclusivamente a decorrere dal giorno 2 aprile ed entro le ore 14:00 del giorno 5 aprile** tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo elezionicspi@postacert.istruzione.it.

Si tenga presente che il limite di capienza di ogni PEC in entrata è pari a 100 megabyte, in caso di superamento del limite indicato è possibile effettuare più invii (cfr. FAQ n. 2).

Al fine di garantire la verifica circa la regolarità delle liste presentate, queste devono contenere l'autentica della firma di almeno trenta firmatari-sottoscrittori, appartenenti ad almeno tre regioni diverse, ed essere corredate dai seguenti allegati:

- allegato 2 che deve essere compilato dal presentatore della lista e contenere l'autenticazione della sua firma;
- allegato 4 che deve essere firmato da ciascun candidato e contenere l'autenticazione della sua firma;
- attestazioni di cui all'allegato 5, le quali vanno compilate dai candidati inclusi in lista, dai presentatori della lista stessa e da almeno 30 firmatari-sottoscrittori appartenenti ad almeno 3 regioni diverse.

Per le liste dei candidati delle scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle d'Aosta, non è richiesto che i firmatari-sottoscrittori delle liste appartengano a tre diverse regioni.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca



Firmato digitalmente da MANCA
FABRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE